



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, modificato dall'articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art 37, comma 3, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalità e condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/11) recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 dicembre 2013, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2014;



VISTA la nota del 27 gennaio 2014 del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con cui è stata richiesta, per un arco di tempo pluriennale, una riserva di 50 MW della capacità di transito dell'Italia con l'estero;

VISTA la nota del 6 agosto 2014 (prot. 19224) del Ministro dello sviluppo economico allo Stato della Città del Vaticano con cui, sulla base della richiesta avanzata, è stata disposta relativamente all'anno 2014 una riserva di 50 MW della capacità di transito dell'Italia con l'estero a favore dello Stato della Città del Vaticano, secondo modalità analoghe a quelle adottate per l'anno 2013, rinviando ad ulteriori accordi la definizione per gli anni successivi delle modalità di importazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che la gestione dell'allocatione esplicita della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è delegata da Terna alla società CASC-EU, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa;

RITENUTO necessario ottemperare agli impegni assunti con lo Stato Città del Vaticano, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

VISTO il parere 18 settembre 2014 445/2014/I/eel con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico si è espressa favorevolmente sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante integrazione al decreto 19 dicembre 2013, proponendo di riconoscere, per i mesi pregressi dell'anno, allo Stato Città del Vaticano una quota di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo esclusivamente sulla capacità di trasporto della frontiera francese, per evitare una eccessiva riduzione della capacità nelle assegnazioni ancora da svolgere per gli ultimi mesi dell'anno sulle frontiere disponibili;

RITENUTO di condividere la proposta avanzata dall'Autorità e di estendere tale modalità all'intero anno 2014, per esigenze di semplificazione;



DECRETA

Art. 1

(Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2014 allo Stato Città del Vaticano)

1. Terna Spa riconosce, per l'anno 2014, allo Stato Città del Vaticano una riserva di 50 MW sulla capacità di transito dell'Italia con l'estero, attraverso una quota di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese, in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi sono riconosciuti allo Stato Città del Vaticano nella misura massima di cui alla nota ministeriale 6 agosto 2014 citata in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno dello Stato cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, sulla base di criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto 19 dicembre 2013, con cadenza mensile, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.
3. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2014

IL MINISTRO